*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 120° — Numero 50

UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 20 febbraio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| **Annuo** | con supplementi ordinari | L. **60.000** |
| **Semestrale** | » » » | » **32.000** |
| **Trimestrale** | » » » | » **17.000** |
| **Annuo** | senza supplementi ordinari | L. **46.500** |
| **Semestrale** | » » » | » **24.500** |
| **Trimestrale** | » » » | » **12.700** |

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

**Annuo** L. **40.000** - **Semestrale** L. **22.000** - **Trimestrale** L. **12.000**
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 20 FEBBRAIO 1979:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979, n. 50.

**Nuovi programmi di insegnamento di religione nella scuola media.**

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

**Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale.**

**(1326)**

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

**Orari di insegnamento e prove di esame per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.**

**(1327)**

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 20 FEBBRAIO 1979:

**Ministero del tesoro:** Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1978, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

**(1476)**

**SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 20 FEBBRAIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 7 % - 1971-86 » sorteggiate il 22 gennaio 1979. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 6 % - 1966-81 » sorteggiate il 22 gennaio 1979. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1979. — **Compagnie De Saint-Gobain, Pont a Mausson S.A., in Parigi:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni « 1972-87 » sorteggiate il 25 gennaio 1979. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 1969-84 » sorteggiate il 25 gennaio 1979. — **O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1979. — **Vianini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1979. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1979. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 18 gennaio 1979. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1 e 2 febbraio 1979. — **Banco di Napoli, servizio credito fondiario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1979. — **Banco di Napoli, servizio credito fondiario, sezione opere pubbliche, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1979. — **Banco di Napoli, sezione credito fondiario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1979. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1968-88 » sorteggiate il 7 febbraio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1975-95 » sorteggiate il 7 febbraio 1979. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma credito fondiario, in Sassari:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1979. — **Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1979. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1979. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna, sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1979. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Maglificio Nigi, società per azioni, in Mogliano Veneto (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1978. — **ETI, società per azioni, in Caltrano (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Silval carni, società per azioni, in Castegnero (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1978. — **Campoflex, società per azioni, in Molino di Altissimo (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1978. — **Filatura di Caltrano, società per azioni, in Caltrano (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Giottotex, società per azioni, in Torrebelvicino (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1978. — **Sommer, società per azioni, in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale, in Palermo:** 64ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** 36ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979 (Avviso S-1285). — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** 36ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979 (Avviso S-1286). — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio, in Palermo:** 7ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario, in Palermo:** 36ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario, in Palermo:** 210ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1979.

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Annuncio di una richiesta di referendum popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 febbraio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi che siano abrogati gli articoli 2; 3 comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo

comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8 comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3) limitatamente alle parole: "di cui dodici ufficiali superiori e cinque capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani", comma secondo limitatamente alla parola: "militare", comma terzo limitatamente alla parola "militari"; 9 comma secondo limitatamente alla parola: "militari"; 10; 11; 12; 13; 14 comma primo numero 3) limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25 comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente.); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 comma primo limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato", alle parole: "di cui otto ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari indicate nell'articolo 12), comma terzo limitatamente alla parola: "militari", comma quinto (In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: "militari"; 44 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona a cui si riferisce la deliberazione); 50 comma primo limitatamente alla parola: "militari"; 51 limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola: "militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Approvazione dell'ordinamento giudiziario militare) e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18 presso il Partito radicale.

**(1508)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Ricompense al valor militare per attività partigiana**

*Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978 registro n. 42 Difesa, foglio n. 168*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARCONI Guglielmo, nato il 18 settembre 1903 a Pedaso (Ascoli Piceno). — Partigiano di sicura fede ed intrepido coraggio, si prodigava intensamente per la costituzione delle prime formazioni partigiane nel riminese, divenendone ben presto uno dei maggiori animatori ed organizzatori. Instancabile ed indomito comandante di battaglione sempre presente nelle più audaci azioni contro truppe nemiche, animava e guidava con rara perizia i suoi uomini in numerosi combattimenti infliggendo al nemico ingenti perdite di materiale e personale. Nobile figura di combattente e sagace organizzatore. — Zona di Forlì, 15 gennaio 1944-30 novembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

TORRACCA Olinto, nato il 2 aprile 1922 a Mezzanego (Genova). — Partigiano combattente si distingueva per le sue doti di sprezzo del pericolo, di coraggio e decisione. Comandato in varie pericolose azioni, le assolveva tutte con abilità e perizia. Successivamente prendeva parte attiva alla distruzione di due ponti rotabili in zona fortemente presidiata dal nemico, evidenziando ancora una volta la sua dedizione al dovere. — Borgonuovo di Mezzanego, settembre 1944.

CROCI

IBERTIS Eugenio, nato il 21 maggio 1922 a Moncalvo (Asti). — Partigiano combattente, comandato per una rischiosa missione di sabotaggio ad un ponte nel vercellese, la portava a termine con ardimentosa perizia. Durante l'azione, accortosi del mancato scoppio di una mina, non esitava ad intervenire prontamente su di essa facendola esplodere a rischio della sua stessa vita. Esempio di coraggio e di dedizione alla causa della libertà. — Trino, 27 marzo 1945.

IVALDI Bartolomeo, nato il 5 marzo 1920 a Maranzana (Asti). — Partigiano combattente si distingueva nella lotta partigiana per coraggio e ardimento. Nell'aprile del 1945, alla testa di un distaccamento in località Strevi, subiva un'attacco improvviso da parte di forze nemiche. Benchè in netta minoranza, reagiva prontamente all'attacco chiudendosi a difesa. Successivamente passava al contrattacco riuscendo a mettere fuori combattimento gran parte degli avversari che si davano in precipitosa fuga. Cosciente esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Strevi, 19 aprile 1945.

LAFFRANCHI Lorenzo, nato il 1° dicembre 1912 a Ono Degno-Pertica Bassa (Brescia). — Partigiano combattente si distingueva in numerose rischiose azioni per coraggio e sprezzo del pericolo. In un duro combattimento che si protraeva da parecchie ore contro preponderanti forze nemiche, si lanciava con le armi in pugno contro un forte numero di tedeschi respingendoli e rimanendo gravemente ferito. Luminoso esempio di coraggio e dedizione alla causa della libertà e alla Patria. — Idro, 27 aprile 1945.

SCAGLIONE Mario, nato il 1° settembre 1893 a S. Stefano Belbo (Cuneo). — Partigiano combattente, tenace organizzatore delle formazioni partigiane della Val Maira, si distingueva nel corso delle ostilità per coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso di un combattimento, visto cadere il mitragliere di una vicina postazione, prendeva risolutamente il posto continuando nell'azione di fuoco fino all'ordine del ripiegamento. Fatto prigioniero insieme alla moglie e sottoposto ad atroci torture, nulla rivelava di quanto a sua conoscenza per non tradire i suoi compagni d'arme. — Piemonte, 9 settembre 1943-7 giugno 1945.

SCAVINO Lorenzo, nato il 3 gennaio 1921 a Grinzane Cavour (Cuneo). — Partigiano combattente si prodigava in molteplici occasioni per l'affermazione di quei valori ai quali si era votato divenendo ben presto caposquadra. Accerchiato in una casa unitamente a pochi suoi compagni d'arme, reagiva prontamente e con l'efficace fuoco del suo mitragliatore riusciva a porre in salvo i suoi uomini e la donna che li aveva ospitati sottraendola, così, a sicura rappresaglia. Mirabile esempio di abnegazione e di assoluta dedizione alla causa della libertà della Patria. — Villa S. Costanzo, 17 dicembre 1944.

TONON Ugo, nato il 16 marzo 1911 a Codognè (Treviso). — Penetrava in pieno giorno nell'ospedale di Conegliano eludendo abilmente la sorveglianza e portava in salvo un compagno ivi ricoverato, contro il quale i tedeschi avevano già pronunciato la condanna a morte. Comandante di squadra, più volte distintosi per coraggio e sprezzo del pericolo nella lotta contro il nemico invasore. — Conegliano, 1° agosto 1944.

VERRA Aurelio, nato il 16 agosto 1920 a Cuneo. — Partigiano combattente, si arruolava fra i primi nelle formazioni partigiane sulle montagne cuneesi, dando ben presto prova di ardimento e spirito combattivo. Diventato comandante di brigata, durante una azione esplorativa si scontrava con una colonna avversaria ingaggiando coraggiosamente un'impari lotta contro un nemico preponderante. Sfuggiva all'accerchiamento con abile manovra, dopo aver inflitto all'avversario notevoli perdite. Magnifico esempio di patriota votato alla causa della libertà della Patria. — Val Grana, 12 gennaio 1944.

*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *agosto* 1978
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1978
*registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 163

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

RANZINI Vittorio Clemente Luigi, nato il 5 dicembre 1925 a Cavallirio (Novara). — Comandante di squadra partigiana partecipava alle più rischiose azioni dando costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Nell'esecuzione di una azione tendente a catturare quattro militi fascisti, si recava con tre compagni ad assolvere il rischioso compito. Dopo la cattura dei primi tre e nel tentativo di snidare il quarto, asserragliatosi in un edificio ben protetto, si lanciava coraggiosamente esponendosi ad intenso fuoco di mitragliatore. Nel momento in cui irrompeva nel rifugio del nemico, veniva mortalmente ferito da una raffica sparata a breve distanza. Partigiano di sicura fede, immolava agli ideali di libertà la sua giovane e promettente esistenza. — Borgomanero, 21 agosto 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

VOLPONE Felice, nato il 22 febbraio 1914 a Bannio (Novara). — Comandato con una pattuglia alla ricerca di elementi nemici per catturarli e farne oggetto di scambio con partigiani prigionieri cadeva in una imboscata per vile tradimento. Nel combattimento che ne seguiva sosteneva il peso della lotta con pochi uomini validi facendo allontanare dal vivo dell'azione gli elementi feriti. Ferito a sua volta rifiutava l'invito a desistere rimanendo infine crivellato da altri colpi nemici. — Suna-Pallanza (Verbania), 14 dicembre 1944.

CROCI

BOCCHETTA Pietro Angelo, nato il 1° marzo 1921 ad Arona (Novara). — Partigiano combattente già distintosi per capacità organizzativa partecipava ad una serie di atti di sabotaggio contro presidi nemici nelle zone dell'alto novarese. Durante una pericolosissima azione tendente ad eliminare elementi con incarichi di alta responsabilità nell'ambito dei reparti nazifascisti ed anche allo scopo di venire in possesso di documenti importanti e di armi, cadeva colpito a morte dal fuoco nemico. — Travedona Monate, 10 novembre 1944.

OTTAVIANO Armando, nato il 20 novembre 1919 a Fresagrandinaria (Chieti). — Partigiano combattente, animato da giovanile baldanza, partecipava, fin dall'inizio, alla lotta clandestina distinguendosi per passione e ardore patriottico in numerosi e rischiosi atti di sabotaggio. Catturato, subiva atroci sevizie e, trascinato davanti al plotone di esecuzione, lo affrontava con esemplare comportamento. — Roma, 24 marzo 1944.

REGIS Pietro Gaudenzio, nato il 17 ottobre 1899 a Zenon Pereyra (Argentina). — Partigiano combattente, pur esente da obblighi militari, partecipava volontariamente, fin dall'inizio, alla lotta partigiana distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Durante una missione operativa, per vile delazione, veniva catturato e sottoposto a crudeli torture e, benchè lusingato con la promessa di aver salva la vita in cambio di informazioni sulla sua formazione, preferiva affrontare eroicamente la fucilazione senza tradire la causa per la libertà della Patria. — Baussan (Torre Pellice), 2 ottobre 1944.

TOPINI Renato, nato il 12 gennaio 1923 a Fobello (Vercelli) — Partigiano di piena fede, instancabilmente si prodigò alla organizzazione delle prime esigue bande partigiane. Durante una delicata missione, veniva catturato da forze nazifasciste e quindi sottoposto ad atroci sevizie. Conscio delle sue responsabilità, nulla rivelava che potesse nuocere alla lotta partigiana. Messo di fronte al plotone di esecuzione affrontava con sublime fierezza l'estremo sacrificio. — Borgosesia, 22 dicembre 1943.

TORLONE Paolo, nato il 22 febbraio 1923 a Cimamulera-Piedimulera (Novara). — Comandante di squadra si distingueva per costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo in molteplici occasioni. Durante un'azione di rastrellamento, condotta da preponderanti forze nemiche, accortosi che il proprio battaglione stava per essere accerchiato, non esitava a fronteggiare il nemico con la sua squadra permettendo lo sganciamento del grosso della formazione. Catturato e sottoposto ad atroci sevizie, affrontava con sublime fierezza il plotone di esecuzione. Lesa, 24 marzo 1945.

*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *agosto* 1978
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1978
*registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 179

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

LOLLI Pietro, nato il 15 dicembre 1925 a Ravenna. — Combattente dotato di grande coraggio e tenacia, durante la lotta partigiana, cui partecipava ininterrottamente per venti mesi, dava prova, in molte occasioni, delle sue non comuni qualità. Ferito per ben due volte, tornava dopo pochi giorni alla sua formazione, senza curarsi dei consigli alla prudenza, incapace di restare inattivo mentre più intensa si faceva la lotta per la libertà. Durante un'importante azione, ferito gravemente per la terza volta, nascondeva ai compagni il suo male, incoraggiandoli a continuare la battaglia fino a quando, venti ore dopo, veniva soccorso ormai agonizzante da una pattuglia esplorante. Vinta anche l'ultima battaglia contro la morte, manifestava sincero rammarico nel dover abbandonare il suo reparto a poche settimane dalla liberazione. — Zona di Ravenna, 1° ottobre 1943-8 maggio 1945.

SISSA Giovanni, nato il 24 luglio 1909 a Genova. — Ufficiale di complemento, per sfuggire alla cattura da parte dei nazifascisti subito dopo l'armistizio, si rifugiava sulle montagne del bresciano. Tornato successivamente a Genova entrava in contatto con le forze della resistenza colà operanti, divenendone ben presto uno dei maggiori animatori ed organizzatori. Offertosi volontario per una rischiosa azione tendente alla liberazione di un partigiano detenuto all'ospedale San Martino, riusciva nella impresa dopo aver sopraffatto ed immobilizzato il piantone di guardia. Esempio di altruismo, di coraggio e di fede. — Genova, 18 aprile 1945.

VERONESI Elmo, nato il 4 febbraio 1921 a Bologna. — Partigiano combattente già valorosamente distintosi in numerosi fatti d'arme, dimostrava costantemente spirito di sacrificio ed alto senso del dovere. Durante l'attacco di Monte Belvedere, dopo aver presidiato con i suoi compagni la Cappella Ronchidosso espugnata dalle pattuglie di avanguardia, veniva contrattaccato da soverchianti forze tedesche. Benchè ferito ad una gamba, resisteva contrastando l'intenso fuoco nemico fino a quando, nuovamente colpito ad un braccio, era costretto a cedere la mitragliatrice ad un compagno. Luminoso esempio di stoicismo e di sprezzo del pericolo. — Monte Belvedere, 29 ottobre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

LASPIA Antonino, nato il 9 luglio 1922 a Sciacca (Agrigento). — Partigiano audace e ardimentoso dotato di notevole spirito combattivo, partecipava in qualità di commissario di distaccamento a molteplici scontri col nemico evidenziando costantemente coraggio e sangue freddo. Durante un'attacco al presidio nemico di Borgofranco, si distingueva per atti di valore e mantenendo sempre un contegno fiero, benchè ferito, incitava i compagni alla lotta portando a termine la missione affidatagli — Borgofranco, 1° settembre 1944.

LEVA Battista, nato il 21 marzo 1928 a Nizza Monferrato. — Partigiano combattente, già distintosi in numerosi combattimenti per valore e sprezzo del pericolo durante la lotta per la liberazione di Nizza Monferrato, chiedeva ed otteneva di affrontare

in combattimento ravvicinato una postazione che ostacolava i movimenti della divisione. Portatosi senza indugio a breve distanza dalla medesima, la investiva distruggendola a colpi di bombe a mano e, benchè gravemente ferito, riusciva ad aprirsi un varco tra le file nemiche con la propria arma e raggiungere così le posizioni della divisione. Magnifico esempio di cosciente eroismo e di alto spirito di abnegazione. — Nizza Monferrato, 23 aprile 1945.

VANOSSI Lorenzo, nato l'8 novembre 1918 a Piuro (Sondrio). — Partigiano combattente, benchè non ancora completamente guarito da una grave ferita riportata sul fronte libico, entrava immediatamente a far parte delle formazioni partigiane dando costante esempio di entusiasmo e di generosità. Durante dieci mesi di operazioni svolte in Val Chisone partecipava ad ardite e rischiose azioni di sabotaggio. In un coraggioso attacco a mezzi corazzati nemici ed alla testa di pochi uomini, ne metteva tre fuori combattimento con lancio ravvicinato di bombe al plastico da lui stesso confezionate. — Fenestrelle, 4 agosto 1944.

CROCI

GHIAZZA Mario, nato il 4 marzo 1920 a Costigliole d'Asti. — Partigiano combattente già distintosi in numerose ardite azioni, si prestava volontariamente a far parte di una pattuglia per una ennesima pericolosa missione contro un munito presidio nemico. Scoperto e fatto segno ad intensa azione di fuoco dopo aver disattivato l'allarme e le mine antiuomo che erano state predisposte, riusciva a portarsi in salvo unitamente ai suoi compagni evitando l'accerchiamento con risoluta e tenace resistenza. — Nizza Monferrato, 16 aprile 1945.

LONG Bartolomeo, nato il 23 marzo 1922 a Pramollo (Torino). — Valoroso combattente sin dall'inizio della lotta partigiana, si dedicava con slancio ed ardore all'affermazione di quegli ideali per i quali si era deciso a combattere. In un rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, riusciva temerariamente ad avvicinare e distruggere un carro armato sopportando quindi coraggiosamente la violenta reazione avversaria e ritirandosi solo quando il nemico, sopraggiunta la sera, doveva sospendere l'azione. — Porte, 5 agosto 1944.

MAFFEI Remo, nato il 1° novembre 1914 a Camburzano (Vercelli). — Patriota di sicura fede partecipava alle più rischiose azioni dando costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Offertosi volontario, per un'azione di sabotaggio ad un ponte ferroviario di Ivrea sulla linea Chivasso-Aosta e di vitale importanza per i rifornimenti dell'industria tedesca, restava con compiti di copertura in prossimità di postazioni nemiche e, incurante del pericolo, consentiva al suo comandante di provvedere alla totale distruzione dell'obbiettivo. — Ivrea, 24 dicembre 1944.

*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *agosto* 1978
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1978
*registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 167

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

CARAVAGGI Guido, nato il 13 settembre 1922 a Chiari (Brescia). — Comandante di distaccamento si distingueva per intraprendenza e coraggio in numerose azioni. In un furioso combattimento contro preponderanti forze nemiche dimostrava notevoli doti di perizia ed ardimento fino al punto che, avendo visto un suo mitragliere cadere ferito, lo traeva in salvo e prendeva il suo posto. Ferito a sua volta incitava i suoi uomini a continuare il combattimento mentre egli rimaneva esanime sul terreno per il sangue perduto. Esempio di tenace combattente animato da nobili sentimenti patriottici. — Boves, 10 novembre 1944.

*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *agosto* 1978
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1978
*registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 172

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

GRANDI Asiago, nato il 12 gennaio 1922 a Portomaggiore (Ferrara). — Partigiano combattente, anche se di fragile costituzione e di salute cagionevole, fu tra i primi a sentire il richiamo della Patria rispondendo con slancio e spirito di sacrificio. Nel corso di un rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche riusciva, unitamente al suo comandante, a tendere un'imboscata all'avversario infliggendogli numerose perdite. Mirabile esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Vallone dell'Arma, 20 luglio 1944.

*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *agosto* 1978
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1978
*registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 178

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

CROCE

LEVRIERI Walter, nato l'11 marzo 1923 a Brescello (Reggio Emilia). — Partigiano combattente si distingueva nella lotta partigiana per ardimento, coraggio ed abnegazione. Partecipava a numerose azioni di sabotaggio nella bassa parmense e reggiana, riuscendo spesso ad infliggere al nemico consistenti perdite di personale e materiali. Durante il rientro al proprio reparto da una coraggiosa azione, trovava la morte precipitando da un ponte distrutto. — Traversetolo, 14 aprile 1945.

*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *agosto* 1978
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1978
*registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 171

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BIFERALI Ferdinando, nato il 18 gennaio 1901 a Civitavecchia (Roma). — Fin dall'inizio della guerra di liberazione metteva in luce nel corso di numerose azioni, elevate doti di organizzatore instancabile e capace, riuscendo anche a trasfondere nei commilitoni ardore e fede nei supremi ideali. Nel corso di una rischiosa azione di forza intesa a liberare i detenuti politici rinchiusi nel munito carcere cittadino, immolava gloriosamente la sua vita interamente dedicata alla causa della libertà. Fulgido esempio di elevate virtù militari. — Zona di Viterbo, 8 settembre 1943-27 maggio 1944.

*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *agosto* 1978
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1978
*registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 157

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

Comune di PESCIA (Pistoia). — Durante dodici mesi di dura lotta contro il nemico invasore, sostenne coraggiosamente le forze partigiane subendo, per la sua attività patriottica, enormi sacrifici culminati il 19 agosto 1944 nella feroce rappresaglia di San Quirico di Valleriana. Reagendo alla barbara tracotanza dell'oppressore, offrì un valido contributo di sangue, di sacrifici e di valore alla causa della libertà della Patria. — Zone di Pescia, settembre 1943-settembre 1944.

*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *agosto* 1978
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1978
*registro n.* 42 *Difesa, foglio n.* 177

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

PALMAN Aldo, nato il 25 giugno 1924 a Trichiana (Belluno). — Entrato fra i primi nel movimento partigiano bellunese, servì la causa con abnegazione, intelligenza e coraggio. Distaccato presso la missione alleata giudata dal maggiore Chappel ne condivise rischi e pericoli per tutto l'inverno 1944-45. Durante un rastrellamento condotto da preponderanti forze tedesche, pur conscio dell'estremo sacrificio, ingaggiò, da solo, un'impari lotta con il nemico; benchè ferito riuscì a tener testa, per più di un'ora, all'avversario consentendo così la salvezza della missione e del proprio reparto. — Trichiana, 6 marzo 1945.

(924)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **962.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

La scuola di specializzazione in farmacologia applicata all'industria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in farmacologia.

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia I.

Allo stesso elenco è aggiunta la seconda scuola di specializzazione in ortopedia.

Gli articoli 203, 204, 205, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in chirurgia toracica*

Art. 203. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso la Cattedra di chirurgia toracica dell'Università di Milano e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 204. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;

2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);

4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;

5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);

2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;

5) elementi di fisioterapia respiratoria;

6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);

3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);

3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 205. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

L'art. 209, relativo alla scuola di specializzazione in farmacologia applicata all'industria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in farmacologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in farmacologia*

Art. 209. — E' creata a datare dall'anno accademico successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che ne approva lo statuto, una scuola di specializzazione in farmacologia.

La scuola rilascia i seguenti diplomi:

*a*) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;

*b*) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;

*c*) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.

La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti: di « farmacologia di base », di « farmacologia clinica », di « tossicologia ». Il numero massimo degli iscritti è fissato a dodici per ciascun anno di corso: da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per l'iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed aver superato l'esame di Stato di medicina. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli e ad apposito esame.

La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

chimica organica;
statistica medica;
farmacologia generale;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia;
biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
saggi e dosaggi farmacologici;
inglese scientifico.

2° *Anno*:

basi di farmacocinetica;
farmacologia speciale;
chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
inglese scientifico;
statistica e programmazione.

3° *Anno*:

a) *indirizzo « farmacologia di base »*:
farmacologia speciale;
farmacologia molecolare;
chemioterapia sperimentale;
immunofarmacologia;
tecniche ed analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » e « in vitro »;
biochimica, fisiologia e farmacologia comparata;

b) *indirizzo « farmacologia clinica »*:
organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
farmacologia speciale in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
biodisponibilità dei farmaci;
farmacocinetica e biochimica clinica;

c) *indirizzo « tossicologia »*:
tossicologia sperimentale;
cancerogenesi e teratogenesi;
tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
epidemiologia;
terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

a) *indirizzo « farmacologia di base »*:
farmacologia speciale;
modelli sperimentali di malattie umane;
metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali di laboratorio;
principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
legislazione in campo di farmaci;

b) *indirizzo « farmacologia clinica »*:
farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;

chemioterapia clinica;
deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica;

c) *indirizzo « tossicologia »*:

tossicologia sistematica;
terapia e prevenzione degli stati tossici II;
tossicologia nutrizionale;
tossicologia da abuso di farmaci;
organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni sarà accompagnato da esercitazioni pratiche.

Gli insegnamenti verranno integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso l'internato.

La frequenza ai corsi e all'internato sono obbligatori.

L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede un internato di almeno un anno in una clinica specializzata.

Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, dovrà superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.

Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione, che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina un vice-direttore responsabile dell'attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.

Per quanto non regolato dai comma di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università degli studi di Milano (articoli 148 e seguenti).

*Norme transitorie*

Data la soppressione della scuola in farmacologia applicata all'industria si prevede che, solo per il primo anno di applicazione del presente statuto gli studenti già iscritti al primo anno alla scuola di specialità in farmacologia applicata all'industria che abbiano i titoli richiesti possono essere ammessi all'esame per l'ammissione al 2° anno della scuola in farmacologia.

L'art. 243, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia I, è soppresso e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in ortopedia I*

Art. 243. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Milano, seconda cattedra e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di duecento iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico.

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ortopedia.

*Scuola di specializzazione in ortopedia II*

Art. 265. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la prima clinica ortopedica dell'Università di Milano, e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 269. — Il numero massimo di allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;

clinica ortopedica IV;

traumatologia dell'apparato locomotore IV;

tecnica operatoria III;

fisioterapia II.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 273. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1979
*Registro n.* 4 *Istruzione, foglio n.* 18

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **963**.

**Elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Hakodate (Giappone) a consolato di 2ª categoria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1963, con il quale è stata istituita in Hakodate (Giappone) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Hakodate (Giappone) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Hakodate (Giappone) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Tokyo e con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Hokkaido.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1979
*Registro n.* 462 *Esteri, foglio n.* 278

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **964**.

**Istituzione di un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Ferrara.**

N. 964. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Ferrara a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, soppressa la sezione per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Monti » di Ferrara, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *febbraio* 1979
*Registro n.* 6 *Istruzione, foglio n.* 112

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1978.

**Competenza a disporre il collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza per il personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, alla liquidazione del trattamento di quiescenza normale diretto, di reversibilità e privilegiato, alla ricongiunzione, al computo, con o senza riscatto, ed alla riunione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonchè la competenza in materia di trattamento di previdenza sono devolute, nei confronti del personale in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al segretariato generale dello stesso consiglio.

Art. 2.

Ai collocamenti a riposo ed alla liquidazione definitiva dei trattamenti di quiescenza, di cui al precedente art. 1, si provvederà mediante determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con imputazione a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I relativi provvedimenti saranno soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e della ragioneria centrale del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1979*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 281*

(1479)

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1979.

**Scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania.**

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Ed invero, nella seduta del 18 aprile 1978, il consiglio comunale approvava il predetto documento contabile con dieci voti favorevoli su venti ma la relativa deliberazione veniva annullata dalla sezione di Potenza del comitato regionale di controllo per mancanza del *quorum* di voti richiesto dalla legge.

Anche nella successiva seduta del 24 agosto 1978 il bilancio di previsione non veniva approvato non avendo riportato la necessaria maggioranza di voti.

Essendo intanto scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, la predetta sezione regionale di controllo, con provvedimento in data 13 settembre 1978, comunicato a tutti i consiglieri, convocava il citato consiglio comunale per il giorno 23 settembre 1978 per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla data della convocazione, ad evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale si riuniva alla predetta data ma ancora una volta non riusciva ad approvare il bilancio 1978 per mancanza del *quorum* dei voti.

Conseguentemente la medesima sezione di controllo, con provvedimento n. 17561 del 7 novembre 1978, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 1 del 27 novembre 1978, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, nominando, nel contempo un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 del 1969, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Pastore.

Roma, addì 26 gennaio 1979

*Il Ministro dell'interno:* ROGNONI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pastore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ROGNONI

(1332)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

**Modificazioni al decreto ministeriale 4 marzo 1978, contenente disposizioni di adeguamento al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 26 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto l'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del perso-

nale di ruolo in seno al consiglio di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 37 del predetto regolamento in forza del quale il Ministro degli affari esteri emana, con suo decreto, particolari disposizioni di adeguamento al regolamento medesimo in relazione alle speciali esigenze del servizio all'estero;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 recante norme di adeguamento al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Ritenuto di dover provvedere ad alcune modifiche del predetto decreto ministeriale allo scopo di semplificare le procedure relative alla correzione delle liste elettorali per gli uffici all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il nono comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 marzo 1974 è sostituito dal seguente:

« Un esemplare della lista di ciascun seggio deve essere affisso in apposito albo o spazio nei locali della amministrazione centrale a partire dal cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di quindici giorni al fine di consentire agli interessati di prendere conoscenza del numero della sezione cui sono stati iscritti ovvero per proporre reclamo con le modalità di cui al terzo comma del successivo art. 6 ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto ministeriale 4 marzo 1978 è sostituito dal seguente:

« La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero entro il sessantottesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione provvede ad inviare ad ogni ufficio all'estero una lista degli elettori in servizio presso l'ufficio stesso contenente le indicazioni di cui al sesto comma dell'art. 3. Detta lista deve essere affissa dal momento della sua ricezione per la durata di quindici giorni in appositi albi o spazi dell'ufficio, al fine di consentire ai dipendenti interessati di proporre reclamo scritto avverso la mancata iscrizione o la erronea indicazione delle generalità.

Il reclamo di cui al comma precedente deve essere consegnato al capo dell'ufficio entro quindici giorni dal momento della affissione della lista. Il capo dell'ufficio rimette il reclamo stesso alla commissione di cui al primo comma tramite la prima bolletta diplomatica utile attestando, in calce al reclamo la data di consegna dello stesso nonché la data nella quale è stata affissa la lista. Qualora gli ordinari servizi di bolgette diplomatiche non consentano un tempestivo inoltro del reclamo, il capo dell'ufficio ne anticipa il contenuto telegraficamente specificando la data di consegna del reclamo e la data di affissione della lista.

Il reclamo avverso la mancata od erronea iscrizione nelle liste può essere presentato direttamente alla commissione elettorale di cui al primo comma entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

La commissione elettorale circoscrizionale degli uffici all'estero può provvedere d'ufficio alle iscrizioni che si rendano necessarie in relazione a trasferimenti di elettori che abbiano avuto luogo dopo la compilazione delle liste. La commissione deve provvedere alle iscrizioni o rettifiche, a seguito di reclamo, o d'ufficio, entro il quinto giorno antecedente la data della votazione dandone tempestiva comunicazione agli uffici all'estero interessati ed al seggio competente, qualora sia costituito. Dette comunicazioni devono essere affisse, dal momento della loro ricezione, negli appositi spazi o albi degli uffici all'estero. Una copia delle liste corrette viene rimessa alla commissione elettorale circoscrizionale per l'interno non oltre il giorno precedente la votazione.

La commissione elettorale di cui al primo comma provvede inoltre, entro il quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione, ad inviare ad ogni ufficio all'estero una copia del manifesto di cui al secondo comma dell'articolo precedente affinché sia affissa, a decorrere dal momento della sua ricezione, in appositi albi o spazi dell'ufficio ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

*Il Ministro*: FORLANI

(969)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

**Variazioni di denominazione di varietà di specie ortive e variazioni di classe di maturazione.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 20 giugno 1977, con il quale sono state iscritte nel relativo registro alcune varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Visto il proprio decreto del 21 giugno 1977, con il quale sono state iscritte nel relativo registro alcune varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto sementi « standard »;

Considerato che sono state avanzate da parte degli interessati richieste di variazioni di denominazioni per sei varietà appartenenti alla specie di pisello a grano rugoso, due varietà di pisello a grano rotondo e due varietà di pomodoro, così come sotto riportate e iscritte nel registro col decreto ministeriale 20 giugno 1977, sopracitato;

Considerato che sono state avanzate da parte degli interessati richieste di variazioni di denominazioni per una varietà appartenente alla specie di fagiolo nano, due varietà di melanzana, due varietà di peperone, dodici varietà di pomodoro e due varietà di zucchino, così come sotto riportate e iscritte nel registro col decreto ministeriale 21 giugno 1977, sopracitato;

Considerato che la varietà di pisello « Green Sugar », iscritta col decreto ministeriale 20 giugno 1977 sopracitato, è stata erroneamente inserita nella specie di « pisello a grano rugoso » anziché di « pisello mangiatutto »;

Considerato, infine, che le varietà di cipolla « Texas grano 502 » e « Texas early grano 502 », iscritte col decreto ministeriale 20 giugno 1977, sopracitato, come varietà distinte sono invece da considerarsi come una sinonimo dell'altra;

Visto il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulle citate richieste di variazione;

Attesa la necessità di provvedere alle summenzionate variazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni delle seguenti varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », e iscritte nel registro con decreto ministeriale 20 giugno 1977, sono così modificate con la dizione a fianco di ciascuna di esse indicata:

*Pisello a grano rugoso*:
Almota (W.V. 328 F) in Almota;
Caverde (Ribo 58) in Caverde;
Marverde (Ribo 27) in Marverde;
Prospector (W.V. 233 C.) in Prospector;
Reverde (Ribo 31) in Reverde;
Western Valley 339 F in Gypsy.

*Pisello a grano rotondo*:
Autunverde (Libo 74) in Autunverde;
Inverde (Libo 106) in Inverde.

*Pomodoro*:
Pavemo L/T (63/M) in Full;
48/M in Tridoro.

Art. 2.

Le denominazioni delle seguenti varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto sementi « standard » iscritte nel registro con decreto ministeriale 21 giugno 1977, sono così modificate con la dizione a fianco di ciascuna di esse indicata:

*Fagiolo nano*:
Borlotto nano selezione 45 in Borlotto nano 45.

*Melanzana*:
Cannellina sarnese 101-69 in Cannellina sarnese;
Jolanda 13-70 in Jolanda.

*Peperone*:
Ducale 11-69 in Ducale;
Friariello 2000-70 in Friariello.

*Pomodoro*:
Ascensio 531-72 in Ascensio;
Burbank 173-69 in Burbank;
Glopi F1 5-68 in Glopi F1;
Ibrido F1 382 in Progresso HF1;
Lamba 228-69 in Lamba;
Malareto 357-70 in Malareto;
Marero 422-72 in Marero;
Marzano 113-72 in Marzano;
Picenum 473-69 in Picenum;
Roma VF select RS in Romana VF select;
Vesevo 368-69 in Vesevo;
Vettore 362-72 in Vettore.

*Zucchino*:
Rosea 1-69 in Rosea;
Velia 2-69 in Velia.

Art. 3.

La varietà di pisello « Green Sugar », iscritta nel registro con il decreto ministeriale 20 giugno 1977, è soppressa da quelle di pisello a grano rugoso ed è inserita tra le specie di pisello mangiatutto.

Art. 4.

La denominazione della varietà di cipolla « Texas early grano 502 », iscritta nel registro con decreto ministeriale 20 giugno 1977, è soppressa e viene inserita tra i sinonimi della varietà di cipolla « Texas grano 502 » del medesimo registro.

Roma, addì 20 dicembre 1978

*Il Ministro*: MARCORA

**(973)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

**Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di lire 30 miliardi di cui all'art. 17 della legge n. 493/1975 quale concorso dello Stato nelle spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1978;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e ne trasferisce la disponibilità al cap. 7081 dello stesso stato di previsione concernente il fondo per i programmi regionali di sviluppo, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 17 ottobre 1978 sui criteri da adottare per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 di cui sopra;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1978;

Visto l'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Ritenuto di dover assegnare la somma di 30 miliardi di lire per l'anno finanziario 1978, per mettere le regioni in condizione di soddisfare le esigenze dei servizi del trasporto pubblico, ai sensi dell'anzidetta legge numero 493/1975;

Decreta:

La disponibilità di 30 miliardi di lire è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

| Regioni e provincie autonome | Lire |
|---|---|
| Piemonte | 2.271.672.000 |
| Lombardia | 4.010.712.000 |
| Veneto | 2.124.486.000 |
| Liguria | 921.578.000 |
| Emilia-Romagna | 2.062.297.000 |
| Toscana | 1.980.114.000 |
| Umbria | 517.195.000 |
| Marche | 787.470.000 |
| Lazio | 2.635.287.000 |
| Abruzzo | 762.449.000 |
| Molise | 239.148.000 |
| Campania | 2.721.613.000 |
| Puglia | 1.911.393.000 |
| Basilicata | 447.089.000 |
| Calabria | 1.157.433.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 688.784.000 |
| Valle d'Aosta | 122.837.000 |
| Sicilia | 2.564.108.000 |
| Sardegna | 1.163.835.000 |
| Trento | 427.500.000 |
| Bolzano | 483.000.000 |
| Totale | 30.000.000.000 |

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 38*

**(1335)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

**Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'anno finanziario 1978 per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574/1965.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Viste le leggi n. 482 e n. 483 del 4 agosto 1978, recanti variazioni al bilancio dello Stato per il 1978;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 legge n. 281/1970 nella seduta dell'8 novembre 1978;

Vista la delibera CIPE del 16 novembre 1978;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di 30 miliardi di lire fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970 quale limite d'impegno, per l'esercizio 1978, per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574 del 1965;

Ritenuto di dover assumere, per tale assegnazione, i criteri già adottati negli anni precedenti, e comunque risultanti dalle delibere CIPE 30 luglio 1974, del 1° agosto 1975, del 5 maggio 1976 e del 6 aprile 1977;

Decreta:

La somma di 30 miliardi di lire è assegnata alle regioni e provincie autonome come segue:

| Regioni e provincie autonome | Milioni di lire |
|---|---|
| Trento | 424 |
| Bolzano | 411 |
| Valle d'Aosta | 134 |
| Piemonte | 941 |
| Lombardia | 2.941 |
| Veneto | 3.458 |
| Friuli-Venezia Giulia | 562 |
| Liguria | 788 |
| Emilia-Romagna | 2.723 |
| Toscana | 2.148 |
| Umbria | 372 |
| Marche | 1.217 |
| Lazio | 4.102 |
| Abruzzo | 1.181 |
| Molise | 763 |
| Campania | 1.164 |
| Puglia | 1.953 |
| Basilicata | 693 |
| Calabria | 905 |
| Sicilia | 2.797 |
| Sardegna | 323 |
| Totale | 30.000 |

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 39*

**(1337)**

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

**Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 315 miliardi, quota fissa del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'anno finanziario 1978.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970 che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (cap. 7081) un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 2, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, che stabilisce che l'ammontare di detto fondo sia costituito da una quota fissa di lire 315 miliardi annui;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1978, e successivi provvedimenti di variazione;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto l'art. 13 della legge n. 281/1970 che prevede che i criteri di riparto del fondo di cui all'art. 9 siano determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge n. 281/1970;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta del 17 ottobre 1978;

Visto che il CIPE, nella seduta del 16 novembre 1978, ha deliberato di confermare, per la ripartizione del fondo, i criteri adottati per l'anno finanziario 1977, come risultanti dalla propria delibera del 6 aprile 1977 ed ha ripartito tra le regioni a statuto ordinario e speciale la somma di lire 315 miliardi;

Ritenuto che nella ripartizione della predetta somma tra le regioni a statuto ordinario e speciale si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome della disponibilità di lire 315 miliardi;

Decreta:

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 315 miliardi, iscritta nel cap. 7081 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1978 è così determinata:

| Regioni e provincie autonome | Migliaia di lire |
|---|---|
| Trento | 2.954.595 |
| Bolzano | 3.350.865 |
| Valle d'Aosta | 4.186.245 |
| Piemonte | 13.784.505 |
| Lombardia | 20.898.255 |
| Veneto | 13.128.780 |
| Friuli-Venezia Giulia | 6.126.540 |
| Liguria | 7.078.365 |
| Emilia-Romagna | 13.207.425 |
| Toscana | 11.648.805 |
| Umbria | 6.561.030 |
| Marche | 8.414.490 |
| Lazio | 16.362.045 |
| Abruzzo | 14.441.805 |
| Molise | 10.539.375 |
| Campania | 39.928.140 |
| Puglia | 30.455.880 |
| Basilicata | 13.927.200 |
| Calabria | 22.603.770 |
| Sicilia | 37.562.805 |
| Sardegna | 17.839.080 |
| Totale | 315.000.000 |

La spesa di lire 315 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *gennaio* 1979
*Registro n.* 1 *Bilancio, foglio n.* 36

**(1334)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

**Ripartizione tra le regioni interessate di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'anno finanziario 1978, destinati al funzionamento dei Ciapi, Cat, centri di servizi sociali e dei centri di servizi culturali.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Vista la legge n. 356/1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1978, e successivi provvedimenti di variazione;

Viste le delibere CIPE del 12 dicembre 1972 e del 15 marzo 1973, con le quali si è stabilito che al finanziamento dei centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (Ciapi), dei centri di ser-

vizi culturali e sociali e dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (Cat) si sarebbe provveduto con mezzi stanziati nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la delibera CIPE dell'11 luglio 1975, con la quale si è stabilito che la regione Piemonte, dal 1° gennaio 1975, sarebbe subentrata nelle attività e nelle funzioni amministrative della Cassa per il Mezzogiorno nei confronti dell'Ente italiano di servizio sociale (Eiss) e che a partire dal medesimo esercizio finanziario, per consentire il funzionamento dell'ente stesso, si sarebbe provveduto con mezzi attinti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 13 della legge n. 281/1970 il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della medesima legge siano determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della legge n. 281/1970;

Visto il parere favorevole espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 13 dicembre 1978;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1978, che stabilisce di destinare lire 15 miliardi del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970 al finanziamento dei Ciapi, dei Cat, dell'Eiss e dei centri di servizi culturali e sociali, assegnando le somme alle regioni interessate, anziché con destinazioni analitiche, per quote globali sul cui utilizzo potranno provvedere direttamente le regioni, anche in considerazione che alcune regioni hanno provveduto ad inserire i suddetti organismi nelle proprie strutture organizzative;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della somma di lire 15 miliardi, per l'esercizio 1978, alle regioni interessate per il funzionamento degli organismi sopra citati;

Decreta:

La ripartizione tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1978, destinata al funzionamento dei centri interaziendali per l'addestramento professionale (Ciapi), dei centri di servizi sociali, dei centri di servizi culturali e dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (Cat) è determinata come segue:

| Regioni | Lire |
|---|---|
| Piemonte | 146.764.000 |
| Marche | 107.346.000 |
| Lazio | 634.915.000 |
| Abruzzo | 1.412.317.000 |
| Molise | 428.069.000 |
| Campania | 2.160.600.000 |
| Puglia | 2.503.753.000 |
| Basilicata | 573.133.000 |
| Calabria | 2.916.274.000 |
| Sardegna | 2.315.972.000 |
| Sicilia | 1.800.857.000 |
| Totale | 15.000.000.000 |

La spesa di lire 15 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 37*

**(1336)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

**Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità recate, per l'anno finanziario 1978, dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 2, lettera *c*), della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975;

Visti gli articoli 4, 5 e 6, 10, 12 e 15 della legge anzidetta recanti finanziamenti da ripartire tra le regioni, per i fini indicati dalla legge, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1978 (rispettivamente nei capitoli 8259, 8260, 7517, 7518 e 8263), ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 143, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) che sopprime i capitoli citati dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ne trasferisce la disponibilità al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le leggi 4 agosto 1978, n. 483 e 23 dicembre 1978, n. 844, di variazione al bilancio dello Stato per il 1978;

Visto l'art. 17 della legge 352/1976, che affida al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministero della agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, la ripartizione tra le regioni dei fondi di cui agli articoli 4, 5 e 6, 10, 12 e 15 della legge n. 352/1976;

Vista la nota n. 21050 del 20 marzo 1978, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha presentato la proposta per la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso su tale proposta nella riunione del 24 maggio 1978 dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la delibera CIPE del 1° giugno 1978, con cui si determina la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei predetti fondi;

Ritenuto che nella ripartizione delle predette somme tra le regioni a statuto ordinario e speciale si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle disponibilità recate per l'anno finanziario 1978 dagli articoli 4, 5 e 6, 10, 12 e 15 della legge n. 352/1976, al fine di porre le regioni in condizione di operare gli interventi previsti dalla legge stessa;

Decreta:

La disponibilità di L. 2.500.000.000 recata per l'anno finanziario 1978 dall'art. 4 e dall'art. 15, lettera *a*), della legge n. 352/1976, è assegnata alle regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

| Regioni e provincie autonome | Lire |
|---|---|
| Bolzano | 40.250.000 |
| Trento | 35.625.000 |
| Piemonte | 169.022.000 |
| Valle d'Aosta | 41.586.000 |
| Lombardia | 124.110.000 |
| Veneto | 101.007.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 53.876.000 |
| Liguria | 47.685.000 |
| Emilia-Romagna | 134.183.000 |
| Umbria | 57.758.000 |
| Marche | 64.905.000 |
| Toscana | 112.291.000 |
| Lazio | 103.202.000 |
| Abruzzo | 139.350.000 |
| Molise | 64.800.000 |
| Campania | 142.350.000 |
| Puglia | 102.750.000 |
| Basilicata | 143.700.000 |
| Calabria | 157.500.000 |
| Sicilia | 177.900.000 |
| Sardegna | 486.150.000 |
| Totale | 2.500.000.000 |

La disponibilità di L. 37.000.000.000 recata per l'anno finanziario 1978 dagli articoli 5 e 6 e dall'art. 15, lettera *b*), della legge n. 352/1976, è assegnata alle regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

| Regioni e provincie autonome | Lire |
|---|---|
| Bolzano | 595.700.000 |
| Trento | 527.250.000 |
| Piemonte | 2.501.532.000 |
| Valle d'Aosta | 615.467.000 |
| Lombardia | 1.836.828.000 |
| Veneto | 1.494.901.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 797.372.000 |
| Liguria | 705.736.000 |
| Emilia-Romagna | 1.985.908.000 |
| Umbria | 854.816.000 |
| Marche | 960.601.000 |
| Toscana | 1.661.900.000 |
| Lazio | 1.527.389.000 |
| Abruzzo | 2.062.380.000 |
| Molise | 959.040.000 |
| Campania | 2.106.780.000 |
| Puglia | 1.520.700.000 |
| Basilicata | 2.126.760.000 |
| Calabria | 2.331.000.000 |
| Sicilia | 2.632.920.000 |
| Sardegna | 7.195.020.000 |
| Totale | 37.000.000.000 |

La disponibilità di L. 3.500.000.000 recata per l'anno finanziario 1978 dall'art. 10, lettera *a*) e dall'art. 15, lettera *c*), della legge n. 352/1976, è assegnata alle regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

| Regioni e provincie autonome | Lire |
|---|---|
| Bolzano | 56.350.000 |
| Trento | 49.875.000 |
| Piemonte | 241.030.000 |
| Valle d'Aosta | 55.762.000 |
| Lombardia | 178.024.000 |
| Veneto | 140.633.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 61.066.000 |
| Liguria | 75.039.000 |
| Emilia-Romagna | 176.471.000 |
| Umbria | 79.308.000 |
| Marche | 86.405.000 |
| Toscana | 168.043.000 |
| Lazio | 142.244.000 |
| Abruzzo | 169.890.000 |
| Molise | 89.460.000 |
| Campania | 198.240.000 |
| Puglia | 182.700.000 |
| Basilicata | 195.300.000 |
| Calabria | 238.140.000 |
| Sicilia | 275.520.000 |
| Sardegna | 640.500.000 |
| Totale | 3.500.000.000 |

La disponibilità di L. 2.500.000.000 recata per l'anno finanziario 1978 dall'art. 10, terzo comma, e dall'articolo 15, lettera *d*), della legge n. 352/1976, è assegnata alle regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

| Regioni e provincie autonome | Lire |
|---|---|
| Bolzano | 40.250.000 |
| Trento | 35.625.000 |
| Piemonte | 173.089.000 |

| Regioni e province autonome | Lire |
|---|---|
| Valle d'Aosta | 42.602.000 |
| Lombardia | 123.833.000 |
| Veneto | 101.192.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 54.246.000 |
| Liguria | 43.526.000 |
| Emilia-Romagna | 144.348.000 |
| Umbria | 57.943.000 |
| Marche | 64.628.000 |
| Toscana | 101.595.000 |
| Lazio | 96.773.000 |
| Abruzzo | 137.700.000 |
| Molise | 62.850.000 |
| Campania | 137.550.000 |
| Puglia | 94.500.000 |
| Basilicata | 144.000.000 |
| Calabria | 137.850.000 |
| Sicilia | 167.700.000 |
| Sardegna | 538.200.000 |
| Totale | 2.500.000.000 |

La disponibilità di L. 20.400.000.000 recata per l'anno finanziario 1978 dall'art. 12 e dall'art. 15, lettera *e*), della legge n. 352/1976, è assegnata alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

| Regioni e province autonome | Lire |
|---|---|
| Bolzano | 328.440.000 |
| Trento | 290.700.000 |
| Piemonte | 1.379.223.000 |
| Valle d'Aosta | 339.339.000 |
| Lombardia | 1.012.737.000 |
| Veneto | 824.216.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 439.632.000 |
| Liguria | 389.108.000 |
| Emilia-Romagna | 1.094.933.000 |
| Umbria | 471.304.000 |
| Marche | 529.629.000 |
| Toscana | 916.291.000 |
| Lazio | 842.128.000 |
| Abruzzo | 1.137.096.000 |
| Molise | 528.768.000 |
| Campania | 1.161.576.000 |
| Puglia | 838.440.000 |
| Basilicata | 1.172.592.000 |
| Calabria | 1.285.200.000 |
| Sicilia | 1.451.664.000 |
| Sardegna | 3.966.984.000 |
| Totale | 20.400.000.000 |

La spesa di L. 65.900.000.000, derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

*Il Ministro*: MORLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1979*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 50*

**(1339)**

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

**Cancellazione di sette varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 20 giugno 1977, col quale sono state iscritte, nei registri delle varietà di specie di piante orticole, la varietà di anguria « n. 70-72 Ibrido », la varietà di cavolo broccolo « Medium 90 », la varietà di fagiolo nano « Rainier », la varietà di peperone « n. 47/1 Ibrido F1 », la varietà di pisello a grano rugoso « Western Valley 341 F », la varietà di pomodoro « Elio ibrido F1 », le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Visto il proprio decreto del 15 novembre 1977, col quale è stata iscritta, nei registri delle varietà di specie di piante orticole, la varietà di pisello a grano rotondo « Cordon bleu », le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Considerato che sono state avanzate dagli interessati richieste di cancellazione dai registri ufficiali delle suddette varietà;

Udito il parere della commissione, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 17 ottobre 1978;

Attesa la necessità di provvedere alla cancellazione dai registri delle varietà sopracitate;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà le seguenti varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »:

Anguria: n. 70-72 Ibrido;
Cavolo broccolo: Medium 90;
Fagiolo nano: Rainier;
Peperone: n. 47/1 Ibrido F1;
Pisello a grano rugoso: Western Valley 341 F;
Pomodoro: Elio ibrido F1;
Pisello a grano rotondo: Cordon bleu.

Roma, addì 30 dicembre 1978

*Il Ministro*: MARCORA

**(975)**

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

**Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Modena.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con proprio decreto 17 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 31 agosto 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, comma secondo, 10, punti 8), 12) e 20), 17, ultimo comma, 22, comma quarto, e 52, ultimo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

*Il Ministro*: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

Art. 2, comma secondo. — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*)

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

(*Omissis*)

20) sull'eventuale designazione o nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di istituti, società, consorzi, ed enti in genere al cui capitale la Cassa partecipa e in quegli altri istituti, società, consorzi ed enti a cui è chiamata a provvedere;

(*Omissis*)

Art. 17, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta in occasione di singoli atti o affari o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti il consiglio e al direttore generale. Sempre con il parere favorevole del consiglio il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime al vice direttore generale, a dirigenti e funzionari della Cassa.

Art. 22, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione puo eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 52, ultimo comma. — Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(930)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Adattamento delle quote di base per lo zucchero della « Società Cavarzere - Produzioni industriali S.a. » e della « Società generale di zuccherifici S.a. ».**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1979, a seguito del trasferimento dello zuccherificio, sito in Foligno, dalla « Società generale di zuccherifici S.a. », in Bruxelles, alla « Società Cavarzere - Produzioni industriali S.a. », in Cavarzere (Venezia), le quote di base per lo zucchero delle predette due società, stabilite con decreto 28 febbraio 1976, successivamente modificato con decreti 19 giugno 1976, 19 ottobre 1976 e 7 dicembre 1977, sono determinate, a partire dalla campagna 1978-79, come segue:

Società Cavarzere - Produzioni industriali . . q.li 1.348.085
Società generale di zuccherifici . . . . . . » 360.789

**(1491)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale protezione animali ad incamerare una somma relativa a frutti maturati su immobili di sua proprietà.**

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1979, n. 10.97/10089.G.81 (11) la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad incamerare la somma di L. 2.936.055 relativa a frutti maturati su immobili siti in Torino divenuti di sua piena proprietà a seguito della rinuncia all'usufrutto da parte dell'erede del dante causa.

**(1395)**

**Modificazioni allo statuto dell'Ente italiano di servizio sociale, in Roma**

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1979, registro 2 Interno, foglio n. 107, L'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.), in Roma, è stato autorizzato, sulla proposta del Ministro dell'interno, ad apportare talune modifiche statutarie.

**(1258)**

## MINISTERO DEL TESORO

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

**Smarrimento di ricevute di debito pubblico**

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18. — Data: 24 gennaio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Pallavicino Maria Teresa, nata a Bistagno il 25 novembre 1933. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 1.000.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19. — Data: 24 gennaio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Pallavicino Maria Teresa, nata a Bistagno il 25 novembre 1933. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 3. — Capitale L. 160.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(1343)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

**Corso dei cambi del 15 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 839,45 | 839,45 | 839,50 | 839,45 | 839,40 | 839,40 | 839,55 | 839,45 | 839,45 | 839,45 |
| Dollaro canadese | 703 — | 703 — | 703,30 | 703 — | 703 — | 703 — | 703,16 | 703 — | 703 — | 703 — |
| Marco germanico | 453,06 | 453,06 | 452,60 | 453,06 | 453,05 | 453,05 | 453,25 | 453,06 | 453,06 | 453 — |
| Fiorino olandese | 419,28 | 419,28 | 419,10 | 419,28 | 419,25 | 419,25 | 419,31 | 419,28 | 419,28 | 419,30 |
| Franco belga | 28,755 | 28,755 | 28,79 | 28,755 | 28,76 | 28,63 | 28,755 | 28,755 | 28,755 | 28,75 |
| Franco francese | 196,10 | 196,10 | 196,75 | 196,10 | 196,76 | 196,05 | 196,20 | 196,10 | 196,10 | 196,10 |
| Lira sterlina | 1680,50 | 1680,50 | 1682 — | 1680,50 | 1680,47 | 1680,45 | 1680,40 | 1680,50 | 1680,50 | 1680,50 |
| Corona danese | 163,23 | 163,23 | 163,50 | 163,23 | 163,40 | 163,20 | 163,295 | 163,23 | 163,23 | 163,25 |
| Corona norvegese | 164,87 | 164,87 | 164,88 | 164,87 | 164,96 | 164,85 | 164,925 | 164,87 | 164,87 | 164,90 |
| Corona svedese | 192,55 | 192,55 | 192,75 | 192,55 | 192,45 | 192,50 | 192,60 | 192,55 | 192,55 | 192,55 |
| Franco svizzero | 502 — | 502 — | 502,40 | 502 — | 502,93 | 502 — | 501,55 | 502 — | 502 — | 502 — |
| Scellino austriaco | 61,836 | 61,836 | 61,93 | 61,836 | 61,95 | 61,88 | 61,87 | 61,836 | 61,836 | 61,85 |
| Escudo portoghese | 17,90 | 17,90 | 17,76 | 17,90 | 17,45 | 17,88 | 17,74 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
| Peseta spagnola | 12,158 | 12,158 | 12,1525 | 12,158 | 12,15 | 12,10 | 12,154 | 12,158 | 12,158 | 12,15 |
| Yen giapponese | 4,182 | 4,182 | 4,19 | 4,182 | 4,19 | 4,15 | 4,19 | 4,182 | 4,182 | 4,18 |

**Media dei titoli del 15 febbraio 1979**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 65,625 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 87,525 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 85,525 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 80,835 |
| » 6 % » » 1970-85 | 80,450 |
| » 6 % » » 1971-86 | 78,325 |
| » 6 % » » 1972-87 | 76,800 |
| » 9 % » » 1975-90 | 82,900 |
| » 9 % » » 1976-91 | 83,200 |
| » 10 % » » 1977-92 | 86,350 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 82,300 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 100,650 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 | 100,750 |
| » » » » 1- 1-1978/80 | 100,850 |
| » » » » 1- 3-1978/80 | 100,550 |
| » » » » 1- 6-1978/80 | 100,600 |
| » » » » 1- 8-1978/80 | 100,550 |
| Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 99,425 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 98,150 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 95,200 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 97,600 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 96,200 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 83,850 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 99,225 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 98,525 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 15 febbraio 1979**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 839,50 |
| Dollaro canadese | 703,08 |
| Marco germanico | 453,155 |
| Fiorino olandese | 419,295 |
| Franco belga | 28,755 |
| Franco francese | 196,15 |
| Lira sterlina | 1680,45 |
| Corona danese | 163,262 |
| Corona norvegese | 164,897 |
| Corona svedese | 192,575 |
| Franco svizzero | 501,975 |
| Scellino austriaco | 61,853 |
| Escudo portoghese | 17,82 |
| Peseta spagnola | 12,156 |
| Yen giapponese | 4,186 |

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali; 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10 % s.s. Interventi statali;**

Si notifica che il giorno 15 marzo 1979 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1979:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

*Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:
n. 979 titoli di L. 50.000
» 715 titoli di » 500.000
» 633 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.039.450.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

*Emissione seconda* 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 1.595 titoli di L. 50.000
» 957 titoli di » 250.000
» 1.276 titoli di » 500.000
» 2.222 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.179.000.000;

*Emissione seconda* 1965 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.175 titoli di L. 50.000
» 1.305 titoli di » 250.000
» 1.740 titoli di » 500.000
» 3.030 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.335.000.000;

*Emissione seconda* 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 300 titoli di L. 50.000
» 210 titoli di » 250.000
» 975 titoli di » 500.000
» 1.980 titoli di » 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
» 75 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.110.000.000;

*Emissione seconda* 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 975 titoli di L. 50.000
» 645 titoli di » 250.000
» 1.230 titoli di » 500.000
» 3.285 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.110.000.000;

*Emissione seconda* 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 460 titoli di L. 50.000
» 365 titoli di » 250.000
» 690 titoli di » 500.000
» 1.840 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.299.250.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

*Emissione ventennale* 7/66-7/86 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 110 titoli di L. 50.000
» 438 titoli di » 250.000
» 820 titoli di » 500.000
» 2.375 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.900.000.000;

*Emissione ventennale* 7/69-7/89 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 598 titoli di L. 50.000
» 1.021 titoli di » 100.000
» 552 titoli di » 250.000
» 1.102 titoli di » 500.000
» 4.593 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.414.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

*Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:
n. 841 titoli di L. 50.000
» 822 titoli di » 500.000
» 1.698 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.151.050.000;

*Emissione seconda*:

Estrazione a sorte di:
n. 310 titoli di L. 100.000
» 421 titoli di » 500.000
» 1.483 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.724.500.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

*Emissione seconda* 1972:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

*Emissione ventennale* 7/70-7/90 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 674 titoli di L. 50.000
» 1.558 titoli di » 100.000
» 706 titoli di » 250.000
» 1.544 titoli di » 500.000
» 7.262 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.400.000.000;

*Emissione ventennale* 7/71-7/91 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.317.500.000;

*Emissione ventennale* 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 954.000.000;

*Emissione ventennale* 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.314.650.000;

*Emissione ventennale* 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

*Emissione ventennale* 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 434.700.000;

*Emissione ventennale* 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.303.000.000;

*Emissione ventennale* 7/72-7/92 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.394.700.000;

*Emissione ventennale* 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.491.900.000;

*Emissione ventennale* 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 751.000.000;

*Emissione ventennale* 7/73-7/93 - 7ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.259.500.000;

*Emissione ventennale* 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.512.000.000;

*Emissione ventennale* 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 37.679.200.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 930 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 939.400.000;

*Emissione seconda* 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 1.034 titoli di » 1.000.000

per il complesivo valore nominale di L. 1.048.300.000;

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 846 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 858.400.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 182 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 190.900.000;

*Emissione seconda* 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 195 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 206.000.000;

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 374 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 381.100.000.

9) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

*Emissione quindicennale - emissione* 1974:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.533.600.000;

*Emissione quindicennale - em. II* 1975:

Estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.211.200.000;

*Emissione quindicennale - em. II* 1975 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.524.200.000;

*Emissione quindicennale - em. II* 1975 - *III tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.218.400.000;

*Emissione quindicennale - em. II* 1976:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.240.800.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

*Emissione* 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 25 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 25.500.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

*Emissione quindicennale - II em.* 1977:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.054.000.000;

*Emissione quindicennale - II em.* 1977 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.914.000.000.

*Totale generale* L. 223.420.200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

**(1428)**

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3822/29-V del 1º giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Kalc Antonio, nato a Trieste il 7 aprile 1884, venne ridotto nella forma italiana di «Calzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Križmančič ed ai figli Edoardo, Marcello, Bruno, Rita, Emilia, Alessandro e Albina;

Vista la domanda prodotta in data 30 dicembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Calzi Zvonimir, nato a Trieste il 12 settembre 1952 e qui residente, Trebiciano, 69, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Kalc», posseduto dal padre Bruno prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Bruno, sig. Calzi Zvonimir, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kalc».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 gennaio 1979

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

**(1096)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso per l'ammissione di cinquanta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1979-80.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68 e 30 novembre 1978, n. 755, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

E' indetto per l'anno accademico 1979-80 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 79° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

*a)* l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

*b)* una prova scritta di cultura generale;

*c)* tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza.

*Titolo I*

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso*

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

*a)* siano nati dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961;

*b)* posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1978-79 il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale;

*c)* siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

*d)* abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;

*e)* non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

*f)* non siano stati dimessi da una delle Accademie o Scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

*g)* abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo — esclusi i sottufficiali — devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

*Elementi da indicare nella domanda*

(Veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

*a)* cognome, nome, data e luogo di nascita;

*b)* il possesso della cittadinanza italiana;

*c)* lo stato civile;

*d)* il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

*f)* il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

*g)* il distretto militare di appartenenza;

*h)* la posizione nei riguardi del servizio militare;

*i)* i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l)* l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna

responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve infine, essere tempestivamente notificata al comando generale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.
*Istruttoria delle domande*

Il comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

*a)* rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

*b)* copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del concorrente militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello stato matricolare;

*c)* dichiarazione del casellario giudiziale;

*d)* nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.

*Titolo II*

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.
*Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso*

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

*a)* alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano superato il 33° anno di età;

*b)* posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1978-79 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2;

*c)* siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

*d)* non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

*e)* non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

*f)* siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere, per precedenti disciplinari e di servizio.

Art. 7.
*Domanda di ammissione*

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda diretta e inoltrata al comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

*a)* grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

*b)* gli eventuali procedimenti penali pendenti;

*c)* il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

*d)* il comando cui è in forza;

*e)* l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) da copia conforme del foglio matricolare e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8.
*Istruttoria della domanda*

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, i comandanti del nucleo centrale di polizia tributaria e del nucleo speciale di polizia valutaria per i sottufficiali dei nuclei medesimi ed il comandante di Corpo per i sottufficiali in servizio al comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale.

Art. 9.
*Rinunzia al grado rivestito*

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

*Titolo III*

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.
*Documentazione da produrre*

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui al successivo art. 19, dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa, i seguenti documenti:

*a)* atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

*b)* i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1979;

*c)* uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

*d)* estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

*e)* certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

*f)* certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il cerificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

l) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1980. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1980 un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere d), e), f) e g), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere a), e), f), g) ed h), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera d) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i certificati comprovanti il possesso dei titoli preferenziali nonchè i documenti di cui alle lettere a), d), e), f) e g), a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, nonchè quelli in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

### Art. 11.
*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

### Art. 12.
*Esclusione dal concorso*

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 11.

### Art. 13.
*Mancata presentazione del candidato*

Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica o per l'esame scritto ovvero per l'esame psicotecnico, l'esperimento di educazione fisica, le prove orali e la visita medica di controllo, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

### Art. 14.
*Documento di identificazione*

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

### Art. 15.
*Accertamento dell'idoneità fisio-psichica*

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera b) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza.

I concorrenti che entro il 10 maggio 1979 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla predetta visita medica sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando generale della guardia di finanza entro il giorno successivo;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico, o all'esperimento di educazione fisica, ovvero alla visita medica di controllo, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è inappellabile.

### Art. 16.
*Requisiti fisio-psichici*

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dei requisiti fisio-psichici dei concorrenti ha il compito di selezionare elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che come tali siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, che siano in ogni caso esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben assolvere tutti i compiti affidati al Corpo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio,

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 4 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale, accertato con la « serie maggiore » delle matassine colorate.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
oftalmico;
esame dell'urina;
elettrocardiografico;
determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue, che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana m 100, corsa piana m 1000, arrampicata alla fune.

Art. 17.

*Adempimenti della sottocommissione*

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*), *b*) e *c*), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

*Ammissione alla prova scritta*

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a*).

Art 19.

*Data della prova scritta*

*La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 4 giugno* 1979. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 12 e 15, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo, entro le ore 8.

Art. 20.

*Preparazione dei temi per la prova scritta*

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, prepara tre temi, che saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario.

All'ora stabilita il presidente della sottocommissione suddetta fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

*Prescrizioni da osservare per la prova scritta*

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

*Revisione della prova scritta*

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

*Esame psicotecnico ed esperimento di educazione fisica*

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno convocati presso l'Accademia della guardia di finanza per essere sottoposti agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettere *b*) e *c*). Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.

Art. 24.

*Prove orali*

Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*) e consisteranno in:

*a*) un esame di storia (durata massima 15');

*b*) un esame di geografia (durata massima 15');

*c*) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 25.

*Graduatoria*

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 26.

*Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso*

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo prevista alla lettera *d*) del precedente art. 15.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

*Titolo IV*

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

*Riduzione per viaggi in ferrovia*

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Acca-

demia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera e).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.

Art. 28.

*Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo*

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755.

La corresponsione della paga sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 50.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 90.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 30.000 ciascuna.

Art. 29.

*Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo*

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: ERMINERO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1979*
*Registro n. 7 Finanze, foglio n. 126*

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
per i giovani non provenienti dai sottufficiali
(in carta da bollo)

*Al comando generale della guardia di finanza* - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . . il . . domiciliato a . (c.a.p. . .) provincia di . . in via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di cinquanta allievi al 79° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

*a)* di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b)* di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .,

*c)* di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3) .,

*d)* di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . presso l'istituto di . . . .;

*e)* di essere celibe, o vedovo senza prole;

*f)* di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio leva di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . . . . . .;

*g)* che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . . . .;

*h)* di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . . . (c.a.p. . . .) provincia di . . . . . via . . . . . . n. . .

Data, . . . . . . .

Il candidato
. . . . . . . .

Controfirme (6)
. . . . . . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7) . . . . . .

---

(1) Cognome e norme (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di cpl., soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora il candidato sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

---

ALLEGATO 2

## PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE

(Prova scritta)

STORIA

(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

La restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico-sociali. La terza guerra di indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914; lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e l'impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

### Geografia

(Prova orale)

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economia dei Continenti extraeuropei (Africa, America, Asia, Oceania).

### Matematica

(Prova orale)

*Aritmetica ed algebra*

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta ed inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio. Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Applicazione a problemi di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Rappresentazione grafica delle funzioni.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata: media geometrica.

*Geometria*

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

### Tesi delle prove orali

I. — *Storia.*

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII e XIX secolo. L'illuminismo e il romanticismo.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione degli altri stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze. Realizzazioni comunitarie in Europa.

3. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.

La terza guerra d'indipendenza italiana.

L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.
La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.
Riforme e statuti negli stati italiani. Pio IX.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.
Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.
Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.
La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).
L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).

10. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.
L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.
Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.
Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia.*

1. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.
In rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del Continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — *Matematica.*

1. Esercizi sulle proporzioni.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.

2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Interesse semplice e composto.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.

5. Regola di ripartizione composta.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Interesse semplice e composto.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.

7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Equivalenze nel piano. Teorema di Pitagora.

9. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Interesse semplice e composto.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.

p. *Il Ministro delle finanze*
ERMINERO

(1396)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a centonovantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso le sedi di Padova e Verona dell'Università degli studi di Padova.**

E' indetto pubblico concorso, per esami, a centonovantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso le sedi di Padova e Verona dell'Università degli studi di Padova.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazione universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle Università di recente istituzione o di enti convenzionati con le Università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*La prova scritta avrà luogo il giorno 18 giugno 1979 alle ore 8 presso le aule Ducceschi site in via Luzzatti, Padova.*

*La prova pratica di dattilografia avrà inizio il giorno 19 giugno 1979 alle ore 8 presso l'aula di studio del palazzo centrale, via VIII Febbraio n. 2, Padova, per proseguire, ove il numero dei candidati lo richieda, in giorni che saranno comunicati ai candidati durante le prove.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

**(1501)**

**Concorsi pubblici a dodici posti vacanti nel ruolo dell'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino.**

L'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », corso Massimo d'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce i seguenti concorsi:

*a)* concorso a otto posti di collaboratore tecnico professionale in prova del ruolo tecnico professionale;

*b)* concorso a un posto di collaboratore in prova del ruolo amministrativo;

*c)* concorso a un posto di assistente tecnico professionale in prova del ruolo tecnico professionale;

*d)* concorso a due posti di assistente in prova del ruolo amministrativo, uno dei quali riservato al personale dell'istituto, ai sensi dell'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre condizioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

**(1262)**

## OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

**Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

**(473/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario (a tempo pieno);

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

**(474/S)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra, capo della sezione autonoma.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra, capo della sezione autonoma (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

**(506/S)**

## OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

**Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

**(484/S)**

## OSPEDALE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA « L. BOHLER » DI MERANO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di urologia (riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco);

un posto di assistente di radiologia (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano), fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

**(485/S)**

## OSPEDALE DELL'ALTA VAL D'ELSA DI POGGIBONSI

**Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggibonsi (Siena).

**(483/S)**

## OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (per il D.E.A. di 2° livello).**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (per il D.E.A. di 2° livello).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

**(475/S)**

**Revoca del concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia**

Il concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 27 dicembre 1978, deve intendersi revocato.

**(476/S)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790500)